CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

BANDI 2018

Fondazione CARIPLO

TUTE SERVARE MUNIFICE DONARE • 1816

CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Premesse

a) Fondazione Cariplo (di seguito "**Fondazione**") è una persona giuridica privata, dotata di piena autonomia gestionale, che, nel quadro delle disposizioni della Legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

b) La Fondazione opera prevalentemente attraverso:
   (i) l'assegnazione di contributi in denaro a fondo perduto (di seguito "**Contributi**" e singolarmente "**Contributo**") a enti terzi per la realizzazione di progetti e iniziative e
   (ii) la realizzazione diretta di progetti e iniziative propri.

   La Fondazione concede inoltre Contributi per il sostegno dell'attività ordinaria di istituzioni particolarmente meritevoli.

c) La Fondazione definisce gli specifici ambiti di intervento e gli stanziamenti a loro supporto con gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale. La realizzazione di tali programmi è subordinata alla loro sostenibilità economica in dipendenza dell'andamento della gestione patrimoniale, essendo la Fondazione tenuta in via prioritaria alla preservazione della integrità e alla conservazione del valore reale del proprio patrimonio.

d) I presenti criteri si applicano ai Contributi concessi a enti terzi al di fuori di programmi e progetti propri della Fondazione, ovvero iniziative, anche promosse in collaborazione con enti terzi, direttamente strutturate e realizzate dalla Fondazione stessa.

e) La Fondazione, in quanto soggetto privato, non è tenuta all'osservanza di procedure di evidenza pubblica; la medesima, peraltro, in via prioritaria sollecita la presentazione delle richieste di Contributi a sostegno della realizzazione di progetti con avvisi e bandi, contenenti indicazione di specifiche finalità, tempistiche, procedure e criteri di valutazione.

f) Eventuali ulteriori criteri previsti nei singoli bandi, avvisi o provvedimenti resi noti mediante pubblicazione prevalgono, ove in contrasto, sui presenti.

g) Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri, si intendono:
   - per "**Contributi Sollecitati**", i Contributi concessi a enti terzi in accoglimento di richieste presentate dagli stessi (i) in adesione ad avvisi, bandi o provvedimenti resi noti mediante pubblicazione e (ii) a sostegno di progetti aventi le caratteristiche specificate in tali avvisi, bandi o provvedimenti;
   - per "**Contributi Non Sollecitati**", i Contributi concessi a enti terzi in accoglimento di richieste spontaneamente presentate dagli stessi.

Criteri generali

I. AMMISSIBILITÀ

1) La Fondazione non concede, direttamente o indirettamente, Contributi, erogazioni o sovvenzioni di alcun genere a enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura (intendendosi per tali tutti gli enti e i soggetti che, a prescindere dalla forma giuridica adottata, operano sul mercato fornendo beni e servizi), a eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali.

2) La Fondazione verifica di volta in volta, con riguardo alla situazione e allo stato correnti, le finalità perseguite e le attività svolte dagli enti richiedenti; a tal fine, vengono tra l'altro valutati lo statuto e i bilanci, non esclusa la facoltà della Fondazione

di richiedere o acquisire ulteriori documenti o elementi.

3) L'assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello statuto, di una regolamentazione che, nel suo complesso:
   a) vieti la distribuzione, diretta e indiretta, anche in occasione dello scioglimento del rapporto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori;
   b) disponga la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio;
   c) preveda la destinazione dell'eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro.

4) Si ritiene che non perseguano finalità di lucro gli enti del terzo settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore: le organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato; le organizzazioni iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale; le organizzazioni iscritte all'albo nazionale delle ONG; le organizzazioni iscritte al registro delle ONLUS.

5) Sono esclusi dal Contributo della Fondazione:
   a) gli enti e le organizzazioni non formalmente costituiti con atto registrato;
   b) le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti;
   c) i soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il procedimento legislativo e le campagne elettorali;
   d) i soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di discriminazione;
   e) le persone fisiche.

6) Non possono essere concessi, e se approvati non possono essere erogati, Contributi per la realizzazione di progetti che, seppure presentati da enti formalmente ammissibili in base ai criteri di cui sopra, risultino riconducibili a soggetti non finanziabili.

7) Non possono essere concessi Contributi per progetti che, pur perseguendo interessi generali, presentino commistioni con interessi di soggetti esterni di natura particolare (intendendosi per tale l'interesse di un soggetto che non sia funzionale a quello di carattere generale del progetto) e/o commerciale. A tale riguardo, possono costituire elementi di attenzione:
   a) quanto all'assetto istituzionale:
      i) il concorso di un soggetto inammissibile: (i) alla costituzione dell'ente; (ii) alla dotazione patrimoniale dell'ente; (iii) al finanziamento delle attività dell'ente;
      ii) la titolarità, da parte di un soggetto inammissibile: (iv) del potere di nomina della maggioranza degli amministratori dell'ente; (v) del potere di formulare indirizzi strategici e pareri vincolanti su atti di rilievo dell'ente;
   b) la presenza, nel progetto proposto per il Contributo, di un potenziale in termini di ritrovati e alle opere di ingegno, laddove l'ente richiedente non abbia posto in essere meccanismi che assicurino la permanenza dei diritti morali e patrimoniali in capo al medesimo ente, escludendo qualsiasi appropriazione da parte di soggetti terzi; rileva in particolare, a tale proposito, l'eventuale adozione di policies conformi a quelle della Fondazione in materia di proprietà intellettuale e di accesso aperto (*"open access"*).

8) Possono essere sostenuti solo progetti coerenti con la programmazione e gli strumenti operativi della Fondazione.

9) La domanda di Contributo deve essere presentata nelle modalità rese note dalla Fondazione e corredata della prescritta documentazione.

10) La Fondazione, di norma, non assume impegni pluriennali di finanziamento di progetti; gli oneri per la concessione di contributi devono trovare integrale copertura contabile con la deliberazione che li dispone.

II. LIMITAZIONI

1) Numero massimo di Contributi
   a) Non è consentita la concessione al medesimo ente, attuatore unico o capofila di un raggruppamento, per più di due anni consecutivi di Contributi di importo complessivamente superiore, in ciascun anno, a € 30.000,00, esclusi i Contributi di sostegno istituzionale, i Contributi accordati nell'ambito di bandi o avvisi riferibili all'Area ricerca scientifica e i Contributi per la realizzazione di progetti di durata pluriennale approvati dalla Fondazione.

b) La limitazione si applica anche ove l'ente sia articolato in strutture dotate di autonomia o idonee alla titolarità di rapporti, fermo peraltro che: (i) nel caso di Atenei, la limitazione si applica ai Dipartimenti; (ii) nel caso di Comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti, la limitazione si applica agli Assessorati.
c) Non è consentita la concessione, all'ente che sia incorso nella presente limitazione, di Contributi nei successivi due anni.

2) Interventi di carattere strutturale e/o infrastrutturale.
I progetti per la esecuzione di interventi di carattere strutturale e/o infrastrutturale per importo pari a superiore a € 100.000,00 possono essere sostenuti con Contributi Non Sollecitati, esclusi i Contributi di sostegno istituzionale e i Contributi per la realizzazione di progetti di durata pluriennale, solo ove i relativi lavori siano stati già autorizzati e siano quindi immediatamente avviabili.
Il mancato avvio di tali lavori entro sei mesi dalla data della comunicazione della concessione del Contributo determina la decadenza dal Contributo stesso.

Criteri applicabili a particolari tipologie di Contributi

I. CONTRIBUTI SOLLECITATI CON BANDO

Criteri specifici di ammissibilità, applicabili all'ente attuatore unico o capofila di raggruppamento, esclusi i bandi relativi all'Area ricerca scientifica.

1) Pluralità di domande sullo stesso bando:
a) bandi con scadenza: è consentita la presentazione di una sola richiesta di Contributo per edizione del medesimo bando;
b) bandi senza scadenza: è consentita la presentazione di una ulteriore richiesta di Contributo solo dopo che siano decorsi dodici mesi dalla data di presentazione del progetto precedente.

2) Completamento della rendicontazione "a saldo": non possono essere concessi Contributi a enti che abbiano, nell'ambito dei bandi dell'area di riferimento (Ambiente, Arte e Cultura, Servizi alla persona), più di un progetto da rendicontare "a saldo" la cui data ufficiale di conclusione, stabilita secondo le procedure adottate dalla Fondazione, sia stata superata da oltre sei mesi.

3) Le limitazioni di cui ai numeri 1) e 2) si applicano anche ove l'ente sia articolato in strutture dotate di autonomia o idonee alla titolarità di rapporti, fermo peraltro che: (i) nel caso di Università, la limitazione assume a riferimento i singoli Dipartimenti; (ii) nel caso di enti pubblici territoriali, la limitazione assume a riferimento il singolo Assessorato.

II. INTERVENTI EMBLEMATICI

1) I progetti devono essere pertinenti al territorio della provincia di riferimento e devono rivestire dimensioni significative, idonee a generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale locale.

4) L'assegnazione dei Contributi avviene in applicazione dei seguenti criteri:
a) possono essere concessi non più di cinque Contributi, ciascuno di importo non inferiore a € 1.000.000,00; in relazione a particolari e verificate esigenze locali, il presente criterio può essere derogato limitatamente alle province di Lecco, Lodi, Sondrio e del Verbano Cusio Ossola;
b) possono essere ammessi a Contributo solo progetti immediatamente realizzabili, per i quali sia già stato acquisito ogni eventuale necessario provvedimento autorizzativo, cofinanziati dai richiedenti, in misura pari almeno al 20% del costo previsto, comportanti un adeguato coinvolgimento di soggetti pubblici e di organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel territorio;
c) i progetti devono specificare e documentare: (i) in maniera dettagliata ed analitica, gli obiettivi da raggiungere, la strategia utilizzata, i tempi di esecuzione, l'impatto sulla popolazione locale, i costi previsti e le relative coperture; (ii) la possibilità di autosostentamento delle iniziative proposte nella fase successiva alla loro realizzazione;
d) nel corso dell'anno solare non può essere concesso più di un finanziamento per la stessa iniziativa;
e) non possono essere concessi Contributi per iniziative già finanziate dalla Fondazione o idonee a concorrere ad altri strumenti di finanziamento e per il sostegno della gestione.

III. INTERVENTI EMBLEMATICI PROVINCIALI

1) Sono esclusi progetti relativi ad unità di offerta sanitaria e socio-sanitaria, fatti salvi i casi di interventi in ambito socio-sanitario innovativi e non previsti dagli standard operativi della specifica normativa

regionale.

2) I progetti devono essere realizzati sul territorio della provincia di riferimento; la Fondazione, per la promozione e la selezione dei progetti da sostenere, si avvale delle Fondazioni di Comunità.

3) La presentazione delle domande di Contributo viene sollecitata mediante pubblicazione di un bando, definito d'intesa tra la Fondazione di Comunità e divulgato almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle richieste.

4) L'assegnazione dei Contributi avviene in applicazione dei seguenti criteri:
   a) possono essere concessi Contributi di importo non inferiore a € 100.000,00;
   b) possono essere sostenuti progetti la cui realizzazione comporti costi non inferiori a € 200.000,00, co-finanziati dai richiedenti o da terzi (anche tramite raccolte attivate dalle Fondazioni di Comunità) per almeno il 50%;
   c) i progetti devono specificare e documentare, in maniera esauriente ed adeguata, gli obiettivi da raggiungere, la strategia utilizzata, i tempi per la realizzazione, la ricaduta positiva sulla comunità, i costi previsti e le fonti di copertura;
   d) la realizzazione dei progetti deve preferibilmente comportare un adeguato coinvolgimento di enti e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel territorio di riferimento, in un'ottica di costruzione di reti e alleanze funzionali alla sostenibilità dell'iniziativa;
   e) non possono essere concessi Contributi: (i) per progetti già finanziati dalla Fondazione o idonei a concorrere ad altri strumenti di finanziamento; (ii) per il sostegno della ordinaria gestione; (iii) per progetti già realizzati al momento della presentazione della domanda; (iv) per finanziare corsi di studio, master, borse di studio, seminari e convegni universitari;
   f) non possono presentare domanda di Contributo gli enti che abbiano un progetto sostenuto nell'ambito di un piano di Interventi Emblematici non ancora rendicontato a saldo;
   g) la durata dei progetti non può essere superiore a 36 mesi, salvo possibilità di proroga in relazione ad eventi eccezionali, documentati e non dipendenti dal soggetto proponente;
   h) gli enti pubblici sono ammissibili al Contributo solo nel caso in cui propongano progetti con enti del terzo settore e si impegnino a cofinanziare l'intervento, in modo incrementale e al di fuori della propria attività istituzionale.

IV. PATROCINI

1) Possono essere concessi Patrocini onerosi di importo non superiore a € 10.000,00;

2) le iniziativi e gli eventi per cui è domandato il Patrocinio oneroso devono essere immediatamente realizzabili e adeguatamente co-finanziati;

3) la richiesta di Patrocinio deve pervenire alla Fondazione con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'iniziativa e deve indicare esplicitamente gli obiettivi qualitativi e quantitativi da raggiungere, i tempi di realizzazione, i costi previsti e le fonti di finanziamento;

4) nel corso dell'anno solare non può essere concesso più di un Patrocinio alla stessa iniziativa e/o ente;

5) non possono essere assegnati Patrocini alla stessa iniziativa/progetto per più di due anni consecutivi;

6) non possono essere concessi Patrocini per iniziative già finanziate dalla Fondazione o idonee a concorrere ad altri strumenti di finanziamento e per il sostegno delle ordinarie attività di gestione;

7) non possono essere concessi Patrocini per finanziare corsi di studio, master, borse di studio, congressi e simposi medici, seminari e convegni universitari.

Entrata in vigore e disposizione transitoria.

I presenti criteri si applicano con riguardo alle domande e ai progetti presentati dall'1 gennaio 2018.

Sino alla costituzione della Fondazione di Comunità di Milano, continuano ad applicarsi i "Criteri per i progetti territoriali di Milano".

Fondazione
CARIPLO

TUTE SERVARE MUNIFICE DONARE • 1816